

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 14 novembre 2014



INFRASTRUTTURE

Stampa	14/11/14	P. 6	I cantieri-lumaca rallentano ancora	Paolo Baroni	1
--------	----------	------	-------------------------------------	--------------	---

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Stampa	14/11/14	P. 7	I soldi mai spesi contro frane e alluvioni Duecento milioni disponibili e inutilizzati	Giuseppe Salvaggiolo	3
--------	----------	------	--	----------------------	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 45	Professionisti, tutele attenuate dal 2007	Marco Peruzzi	5
-------------	----------	-------	---	---------------	---

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 45	Le Casse: la tassazione va rivista	Giuseppe Latour	7
-------------	----------	-------	------------------------------------	-----------------	---

FORMAZIONE CONTINUA

Guida Al Diritto	15/11/14	P. 13	Formazione avvocati: si torna indietro ai crediti formativi	Eugenio Sacchetti	8
------------------	----------	-------	---	-------------------	---

Guida Al Diritto	15/11/14	P. 15	Un'attività di aggiornamento al passo con i tempi per acquisire nuove conoscenze e perfezionare le competenze		10
------------------	----------	-------	---	--	----

GRANDI OPERE

Corriere Della Sera	14/11/14	P. 13	Delrio: grandi opere, nuovi cantieri? Durano 3 anni in più	Maria Sensini	20
---------------------	----------	-------	--	---------------	----

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Italia Oggi	14/11/14	P. 27	Stp, che fine ha fatto il ddl sulle semplificazioni?	Antonio De Rinaldis	21
-------------	----------	-------	--	---------------------	----

ENERGIE RINNOVABILI

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 19	Cina a caccia di tecnologia verde	Rita Fatiguso	22
-------------	----------	-------	-----------------------------------	---------------	----

LAVORI PUBBLICI

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 15	Lavori pubblici, i cantieri marciano sempre più piano	Mauro Salerno	24
-------------	----------	-------	---	---------------	----

PERITI INDUSTRIALI

Italia Oggi	14/11/14	P. 31	Professione al bivio della laurea o dell'aggregazione		25
-------------	----------	-------	---	--	----

SBLOCCA ITALIA

Italia Oggi	14/11/14	P. 36	Bonifiche, spese nel Patto	Matteo Barbero	26
-------------	----------	-------	----------------------------	----------------	----

SIDERURGIA

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 13	Ex Lucchini, rinvio in attesa di Jindal	Silvia Pieraccini	27
-------------	----------	-------	---	-------------------	----

Sole 24 Ore	14/11/14	P. 13	Ast, il governo apre ai sindacati	Cristina Casadei	29
-------------	----------	-------	-----------------------------------	------------------	----

ICT

Corriere Della Sera	14/11/14	P. 25	Il trentaseienne che ha strappato la nuvola ai colossi del web	Marta Serafini	30
---------------------	----------	-------	--	----------------	----

I cantieri-lumaca rallentano ancora

Dal 2009 i tempi per le grandi opere più lunghi di un terzo Del Rio: vent'anni per finire un lavoro sono inaccettabili

PAOLO BARONI
ROMA

Il raddoppio a quattro corsie della statale Vesuviana iniziato nel luglio del 2008, costo previsto 124 milioni di euro, a fine 2013 ovvero dopo 5 anni era completato solo per un terzo. In Sicilia l'acquedotto Montescuro Ovest, spesa prevista 73,7 milioni e inizio lavori il 18 marzo 2009 è invece arrivato al 45%. Tocca il 48%, sempre in Campania, la realizzazione della «bretella» tra la ferrovia Cumana e la Circumflegrea, partita due anni prima (costo stimato 67,9 milioni di euro). Sfiorano invece il 100% la riqualificazione dell'Ospedale Niguarda di Milano avviata nel 2007 (281,4 milioni) ed arrivata al 98%, la variante di valico sulla A1 iniziata nel 2004 (costo 341 milioni) e la galleria di base (497 milioni), rispettivamente al 97 ed al 95%, come pure il quadruplicamento della tratta Pilotello-Reviglio sulla linea ferroviaria Milano-Brescia, un'opera da 519

LO STUDIO DEL DPS
Sopra i 100 milioni
in media bisogna
aspettare più di 14 anni

IL PARADOSSO
Negli appalti più piccoli
il progetto dura tre anni
il cantiere solo 3 mesi

milioni iniziata il primo dicembre di 11 anni fa e completata per il 93%.

In Italia più un'opera più costa, e non solo perché è più complessa, e più serve tempo per realizzarla. Sopra la soglia dei 100 milioni di euro, stima il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica (Dps), che effettua un monitoraggio continuo di tutte le opere finanziate con fondi pubblici e che ieri ha presentato il suo rapporto 2014, servono almeno 14,6 anni per vedere i lavori finiti. Rispetto al 2009, quando la media per questo tipo di interventi era pari a 11 anni, i tempi si sono allungati addirittura del 33%. In parallelo i tempi medi di tutte le opere sono saliti da 4,4 a 4,5 anni. «Tempi morti così lunghi sono inaccettabili, 15 o 20 anni per un'opera strategica sono troppi. Occorre disciplina, ne va della credibilità delle istituzioni», ha commentato ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio durante la presentazione del rapporto.

Le opere sotto il milione di euro si concludono in media in 3,8 anni, quelle tra i 5 ed i 10 milioni di valore ne richiedono 7,8, 10,7 quelle con importi compresi tra i 20 ed i 50 milioni di euro. Le durate più brevi, con 3,7 anni di media, si riscontrano nell'edilizia; viabilità e strade si attestano sui 5,2 anni, gli acquedotti a 5,4 anni e gli «altri trasporti», che comprendono ferrovie ed aeroporti, hanno i tempi più lunghi ed arrivano a 6,8 anni.

Il peso della burocrazia
Il rapporto Dps analizza i tempi di realizzazione di oltre 35.000

opere pubbliche il cui valore complessivo è pari a circa 100 miliardi di euro. «Il dato che emerge con maggiore evidenza - segnalano i curatori del rapporto - è l'eccessiva lunghezza del cosiddetto "tempo di attraversamento", cioè del tempo necessario per passare da una fase procedurale alla successiva, per esempio dalla fine della progettazione preliminare all'avvio di quella definitiva o dalla progettazione esecutiva all'aggiudicazione della gara», passaggi burocratici che incidono in media per il 42% del tempo complessivo per la realizzazione di un'opera pubblica (circa 2 anni sui 4,5 totali). In particolare nelle fasi preliminari spesso si registrano carenze nelle progettazioni, che, specifica il Dps, «con grande frequenza non rispettano gli standard previsti dalle normative, portano alla concessione di finanziamenti a interventi con studi di fattibilità o pre-fattibilità inesistenti o carenti, con la necessità di una revisione nelle fasi successive e la redazione di perizie di varianti che comportano un allungamento dei tempi e un aumento dei costi e del rischio di contenzioso con gli appaltatori».

La durata della fase di progettazione (2-6 anni) sommata a quelli per l'affidamento (tra i 5 e i 16 mesi) è così pari o superiore a quella di realizzazione dei lavori (che variano tra i 5 mesi e i 7 anni). Dei 14,6 anni richiesti per le opere sopra la soglia dei 100 milioni, ad esempio, ben 6 sono impegnati per la progettazione, 1,3 per la gara d'appalto e l'affidamento dei lavori e solo i restanti 7,3 per i la-

vori veri e propri. Le opere più piccole, quelle sotto la soglia dei 100mila euro, hanno una durata media di 2,9 anni ma i lavori richiedono 3 mesi appena.


Emilia e Piemonte sprint


I numeri cambiano passando da Nord a Sud del Paese: le regioni più veloci sono l'Emilia Romagna (durata media 3,8 anni), il Trentino Alto Adige (4,1), la Lombardia (4,3) ed il Piemonte (4,1), mentre tra le più lente ci sono Sicilia (6,9 anni) e Basilicata (5,8). I comuni medio-grandi (50-100 mila abitanti) sono gli enti più efficienti presentando tempi di attuazione dell'8,3% più bassi della media totale, le Regioni sono le peggiori con tempi peggiori del 10,1% rispetto alla media.

Il codice degli appalti

Possibili rimedi? Secondo Del Rio «i tempi morti sono nelle fasi di passaggio, per questo la semplificazione è la chiave di tutto». Per questo il governo spinge per un codice semplificato degli appalti: «Dobbiamo allinearci alle normative europee ed eliminare tutte le regolamentazioni aggiuntive che complicano e rendono più lenta la realizzazione delle opere. Poi - conclude il sottosegretario - tutte le pubbliche amministrazioni devono applicarsi ed essere in grado di avere dei buoni progetti».

Twitter @paoloxbaroni





I soldi mai spesi contro frane e alluvioni Duecento milioni disponibili e inutilizzati

Dossier del ministero dell'Ambiente sui fondi distribuiti tra il 1999 e il 2008
Nessuno di questi centoquaranta "interventi urgenti" è stato ancora avviato



Talvolta finisce come a Riomaggiore, nelle Cinque Terre, con i quattrini per mettere in sicurezza i torrenti dopo l'alluvione del 2000 finiti nelle tasche di funzionari pubblici e imprenditori. Nelle carte del Comune i lavori sui corsi d'acqua risultavano realizzati; in realtà non erano nemmeno cominciati.

Nella maggioranza dei casi non c'è materia penale, ma «solo» scandalo istituzionale. Undici anni a Chiavari per convocare una riunione di sindaci. Dodici a Napoli per approvare un progetto. Quindici a Porto Empedocle per concludere un esproprio. Il catalogo dei soldi inutilizzati per il dissesto idrogeologico è questo. Dal 2009 il ministero dell'Ambiente ha finanziato opere per 2 miliardi e sono partiti lavori per meno della metà. Tempi tecnici, si difendono le Regioni, e contenziosi come nel caso del torrente Bisagno a Genova. Ma è sui fondi distribuiti nei dieci anni precedenti che ogni alibi cade: ci sono oltre 200 milioni non spesi. Non si tratta di mega opere come quelle di Sarno e del Seveso, ma di 140 interventi minori. Il necessario rammendo di un Paese fragile.

Pareri decennali
Eppure restano sulla carta, come dimostra la mappa

Ispra-ministero. Il record nero spetta al Comune di Camaiore, in Toscana: dieci progetti finanziati per 800 mila euro quindici anni fa, nessuno completato. A Napoli ci sono voluti dodici anni per avere il progetto del primo lotto di sistemazione della frana in località Costone San Martino. Intervento definito «urgente» e finanziato con 5 milioni di euro nel 2002. Ora si parte? Macché: è passato troppo tempo e la Regione ci ha ripensato.

Non solo «urgenti» ma addirittura «indifferibili» erano i lavori sui torrenti di Canello ed Arnone, in Campania. Eppure sono nove anni che li differiscono, tanto che lo stesso Comune non ne sa più nulla. A Chiavari, in Liguria, i primi otto milioni per il fiume Entella, esondato lunedì scorso, arrivarono nel 2002, all'indomani dell'ennesima alluvione. Bisognava far presto per evitare altri disastri. Ma solo nel 2011 è stata convocata la conferenza di servizi (l'organo che riunisce tutti gli enti coinvolti) e nel 2013 è arrivato il parere favorevole. Poi sono cominciati gli espropri. Ora tocca ai progetti, quindi si bandiranno gli appalti...


Com'è possibile? A dispetto delle giaculatorie dei politici contro i Tar, non sono i contenziosi giudiziari la causa principale dei ritardi. Piuttosto pesano l'inadeguatezza tecnica dei Comuni (fare un progetto richiede il doppio del tempo necessario a realizzare l'opera), l'intrico legislativo (1200 norme sedimentate in meno di trent'anni), la lentezza delle procedure (almeno 34 mesi per una valutazione d'impatto ambientale), l'eccesso di enti coinvolti (3600), le diatribe lo-

cali (fino a 25 enti nelle conferenze di servizi, una specie di suk), i conflitti tra partiti, i vincoli contabili del patto di stabilità. Tutte questioni politiche.

Troppi enti e confusi

La patologia ha declinazioni fantasiose. All'isola del Giglio ci sono 700 mila euro disponibili da sette anni: la conferenza di servizi ha approvato il progetto, ma la legge impone al Comune una variante al piano regolatore. E quando sarà fatta, la conferenza dei servizi dovrà riconvocarsi. A Porto Azzurro, dieci anni fa erano arrivati 800 mila euro per briglie e casse di espansione. Ma nel passaggio dalla Comunità Montana all'Unione dei Comuni, come nel gioco delle tre carte, le competenze sono state trasferite alla Provincia. Peccato che nel bilancio di quest'ultima non vi sia traccia di quei denari.

Gli otto milioni arrivati nel 2005 in Campania per sistemare l'alveo dei Camaldoli li



aveva chiesti il Commissario straordinario per l'emergenza idrogeologica, ma quando l'altisonante organismo è stato sciolto, nessun ente ha pensato di farsi carico della pratica. Mistero sui soldi, mentre le esondazioni continuano (l'ultima in luglio, con rifiuti e melma sulle strade). A Caserta è successo di tutto: prima i ricorsi contro gli espropri, poi l'attesa dei pareri della soprintendenza e dell'autorità di bacino, infine il buco nero del dissesto finanziario del Comune, che ha inghiottito anche i 3,5 milioni stanziati nel 2004 per drenaggi e riforestazione.

A Porto Empedocle, in Sicilia, dopo sei anni si sono accorti che i due milioni per mettere in sicurezza il centro abitato erano stati devoluti «per errore» alla Provincia anziché alla Regione. Adesso, corretta la svista, si attende il progetto esecutivo. A ottanta chilometri di distanza, copione diverso ma stesso genere da teatro

dell'assurdo: un milione a disposizione, ma non s'era deciso chi, tra Provincia e Comune di Butera, dovesse spenderlo. Infine si sono chiariti: tocca alla Provincia, che ha indetto la conferenza di servizi a sei anni dallo stanziamento. Altri cinquanta chilometri e c'è Vittoria, dove la ricostruzione della spiaggia di punta

Zafaglione, per cui da Roma arrivarono 2 milioni nel 2008, non è ancora cominciata perché da Palermo l'agenzia ambientale della Regione non ha inviato i risultati delle analisi sulla sabbia. Granello per granello, chissà quando finiranno.

L'effetto è tragico: paralisi istituzionale generalizzata e irresponsabilità politica di massa. Salvo chiedere altri soldi, alla prossima alluvione.

10

per cento

La quota di finanziamenti del ministero dell'Ambiente erogati dal 1999 al 2008 e ancora non spesi

Chiavari

A Chiavari, in Liguria, i primi otto milioni per il fiume Entella, esondato lunedì scorso, arrivarono nel 2002, all'indomani dell'ennesima alluvione. Solo nel 2011 è stata convocata la conferenza di servizi e nel 2013 è arrivato il parere favorevole. Poi sono cominciati gli espropri. Ora tocca ai progetti, quindi si bandiranno gli appalti.




Camaiole

Il record nero dei soldi non spesi spetta al Comune di Camaiole, in Toscana: dieci progetti finanziati per 800 mila euro quindici anni fa, nessuno completato.



Napoli

Gli otto milioni arrivati nel 2006 per sistemare l'alveo del Camaldoli li aveva chiesti il Commissario straordinario per l'emergenza idrogeologica, ma quando l'organismo è stato sciolto, nessun ente si è fatto carico della pratica.




50

per cento

La quota di finanziamenti del ministero dell'Ambiente erogati dopo il 2009 e ancora non spesi

Tremiti

Il Comune delle isole Tremiti ha inghiottito 700 mila euro finanziati dal ministero dell'Ambiente destinati a contenere una scogliera frangente: dopo nove anni, nemmeno un chiodo è stato piantato perché manca la copertura finanziaria.



Previdenza. La Cassazione salva le modifiche delle Casse, peggiorative per gli iscritti, adottate per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo

Professionisti, tutele attenuate dal 2007

La garanzia del «pro rata» sul maturato è «assoluta» solo per le pensioni liquidate fino al 2006

Marco Peruzzi

Un conto sono le **pensioni ai professionisti** liquidate prima del 2007, un conto quelle successive. Per le prime, la garanzia costituita dal principio del «pro rata» (in base al quale non possono essere disattese le aspettative dell'iscritto a un ente previdenziale in relazione alle anzianità maturate prima delle modifiche peggiorative) deve essere applicata in modo rigoroso; per le seconde, invece, lo stesso principio del «pro rata» può essere attenuato, come previsto dalla Finanziaria del 2007 (legge 296/2006), per motivi di interesse generale costituzionalmente rilevanti, qual è, nel caso delle Casse dei professionisti, l'esigenza di assicurare

LA DECISIONE

Respinto il ricorso di un ragioniere, a «riposo» dal 2008, contro l'aumento a 24 anni della media reddituale


l'equilibrio finanziario di lungo periodo. E così - ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza 24221 depositata ieri - sono legittime, ma solo per le pensioni liquidate dal 2007 in poi, le vecchie delibere degli enti privatizzati che hanno tagliato le pensioni attese dagli iscritti senza rispettare in modo rigido il principio del «pro rata» previsto all'articolo 3, comma 12 della legge 335/95. Salve, in particolare, le delibere adottate dalla Cassa dei ragionieri tra il 2002 e il 2003 in base alle quali, per le pensioni maturate successivamente al 31 dicembre 2003, è prevista una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni (non più 15) come base di calcolo delle anzianità contributive maturate fino ad allora, e una quota B (contributiva) per quelle successive.

Nella sentenza la Cassazione precisa che per i trattamenti pensionistici liquidati a partire dal 1° gennaio 2007 trova si applicazio-

ne l'articolo 3, comma 12 della legge 335/95, ma nella formulazione meno rigorosa introdotta dall'articolo 1, comma 763 della legge 296/2006 che prevede che le Casse dei professionisti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo periodo «avendo presente» - e non più rispettando «in modo assoluto» come doveva essere per le pensioni liquidate prima del 2007 - «il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006». Atti e deliberazioni che, in forza della disposizione di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 1, comma 488 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), «si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».

Per la Cassazione questa clausola di salvaguardia, «in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti», si porrebbe «in contrasto con il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati» ma solo con riferimento alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007, come stabilito dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza 17892/2014 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto scorso). Al contrario i professionisti collocati in pensione a partire da quella data «non potevano fare affidamento sulla garanzia del pro rata nell'originaria più ampia portata (...) perché la normativa di legge era già cambiata». Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un ragioniere pensionato dal 1° aprile 2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le regole in campo

01 | LA RIFORMA DINI

In base alla legge 335/1995 di riforma della previdenza, le Casse dei professionisti, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, «devono rispettare» il principio del «pro rata». Si tratta di un principio di garanzia per l'iscritto, in base al quale devono essere salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche a opera di successivi provvedimenti

02 | LA FINANZIARIA PRODI

Con la legge 296/2006

(Finanziaria 2007) gli enti di previdenza dei professionisti adottano i provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine «avendo presente» (non più «devono rispettare») il principio del «pro rata» in relazione alle anzianità maturate fino a quel momento

03 | LA STABILITÀ LETTA

La legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha precisato che la disposizione della Finanziaria 2007 «si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse» approvati dai ministeri prima del 2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine



Legge di Stabilità. La protesta al Congresso straordinario dei periti industriali

Le Casse: la tassazione va rivista

Giuseppe Latour

■ Rivedere le regole per la tassazione della previdenza professionale. Il Congresso straordinario dei periti industriali è partito ieri a Roma e la questione della previdenza ha dominato la scena. La legge di Stabilità, sulla tassazione delle rendite delle Casse professionali, va pesantemente rivista. Valerio Bignami, presidente dell'Ente di previdenza dei periti industriali, racconta cosa è accaduto nelle ultime settimane: «Avevamo discusso con il Governo di creare una tassazione unica per il primo e per il secondo pilastro di previdenza, allineando tutto intorno al 13 per cento. Invece, ci siamo trovati nella legge di stabilità questa sorpresa incredibile dell'appesantimento di sei punti». Le rendite finanziarie delle Casse si sono viste più che rad-

doppiare la tassazione nel giro di pochi anni. «La nostra tassazione attualmente è al 26% - spiega Paola Muratorio, presidente di Inarcassa - e non penso proprio che sia destinata a scendere con il passaggio in Parlamento». Non piace soprattutto la destinazione che prenderà questo denaro. Ancora Muratorio: «Parte di questi soldi servirà a pagare gli 80 euro per i dipendenti. I nostri 40mila professionisti sotto la soglia di povertà non hanno diritto a nulla». Rincarare la dose il vicepresidente di Adepp, Gianpiero Malagnino: «Si tratta di una misura controproducente. Tolgono risorse alle Casse, che sono tra i pochi soggetti che attualmente investono nel rischio Italia e nel welfare dei professionisti, ormai completamente abbandonati».

Arrivano due tipi di richieste

di modifica. «Chiediamo una riduzione del nostro carico fiscale, parificandolo a quello della previdenza complementare», dice Bignami. In questa direzione vanno gli emendamenti che ipotizzano il ripristino del credito d'imposta al 6 per cento. Ma si tratta del minimo sindacale. Malagnino: «In prospettiva vogliamo che gli investimenti delle Casse vengano incentivati anche attraverso forme di sgravio fiscale». Il Governo, comunque, manda al Congresso qualche segnale positivo. Il sottosegretario all'Economia, Pierpaolo Baretta, in un messaggio ai periti industriali auspica che il dibattito parlamentare porti «una maggiore consapevolezza circa il fatto che queste rendite non possono essere considerate, anche ai fini della tassazione, come tutte le altre».

Intanto, il Congresso di Roma ha avviato il ragionamento su una piccola rivoluzione in arrivo per la categoria: sbarrare la strada ai diplomati, per mettersi al passo con le direttive europee. «Come Cnpi - spiega il presidente del Consiglio nazionale Giampiero Giovannetti - abbiamo pensato a tre possibili soluzioni che sono state illustrate a partire da giugno negli incontri territoriali pregressuali: accesso all'albo riservato ai soli laureati o con formazione equivalente, nessuna riforma dell'ordinamento professionale, accorpamento verticale con gli ingegneri». Il rischio è di andare verso un progressivo svuotamento dell'albo, che oggi conta circa 45mila iscritti. La decisione finale sul tema sarà presa sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





AVVOCATI

Regolamento 16 luglio 2014 n. 6

LE NOVITÀ

Eugenio Sacchetti

Formazione avvocati: si torna indietro ai crediti formativi

Gli avvocati tornano a scuola. L'esigenza di continuo apprendimento durante tutto il corso della vita, non è sorta da oggi, "non si smette mai d'imparare" dicevano i nostri vecchi, e ciò attiene a ogni mestiere e professione. Ed è perciò che ormai non basta più l'autodidattica, tutti i rami professionali si sono proposti, dapprima spontaneamente, periodi di pausa dalla consueta routine lavorativa allo scopo di apprendere nuovi metodi insieme e rendere la propria arte sempre più congeniale alle esigenze dell'utenza.

Ma poi l'esigenza di adattarsi alle scoperte scientifiche e alle conquiste tecnologiche in ogni settore è stata recepita anche in via normativa dal Dpr 7 agosto 2012 n. 137 (su «Guida al Diritto» n. 36/2012, pag. 25): viene addirittura imposto anche a professionisti ormai con canizie di seguire periodicamente appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento, il che costituisce d'ora in poi una nota distintiva costante di ogni libera professione per la propria promozione e la correttezza della prestazione offerta.

Sarebbe così addirittura superfluo soffermarsi sull'esigenza in particolare di

**Il calcolo è minuzioso
e non sempre agevole,
e in larga misura
nelle mani
dei Consigli degli ordini**

aggiornamento per gli avvocati, in una situazione normativa di completa diaspora e confusione; per non parlare delle interpretazioni giurisprudenziali le quali non fanno che fluttuare con i più bizantini distinguo e i più sfacciati voltafaccia.

Il Regolamento Cnf dello scorso 16 luglio

Senza bisogno per ora di ripercorrere le contorte vicende che hanno portato all'emanazione del Regolamento Cnf 16 luglio 2014 n. 6, occorre almeno ricordare che esistono alcuni punti fermi in argomento: da un lato l'articolo 11 della riforma forense (legge 247/2012) che ha demandato al Cnf di determinare le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni

forensi e di terzi, superando l'«attuale sistema dei crediti formativi».

Dall'altro il nuovo codice deontologico forense, a norma del cui articolo 15 l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

E anche l'ultimo comma dell'articolo 24 dell'attuale Regolamento ribadisce che l'inosservanza della formazione continua come da esso istituita costituisce illecito deontologico, ma è da supporre che le conseguenze negative per gli inadempienti si sostanzino in concreto nelle conseguenze di ben altra natura e livello indicate nei precedenti commi di tale norma.


Le disposizioni sui percorsi formativi

Si tratta di un insieme complesso di disposizioni, abbastanza confuso anche per ciò che concerne la scelta e la valutazione dei "percorsi formativi" fino ad arrivare al dunque: l'attribuzione del minimo di "crediti formativi" che ogni avvocato (salvo gli esentati) deve conseguire nell'arco

COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA

Come funziona la nuova formazione continua
Regolamento Cnf n. 6 del 16 luglio 2014

Libertà di scelta ma obbligo formativo



Fonte: Cnf

del triennio per superare la prova e avere il via libera al pieno accesso delle proprie prestazioni. Il calcolo è minuzioso e non sempre agevole, e in larga misura nelle mani dei consigli degli ordini, mentre al superamento dell'“attuale” (leggi ora “previgente”) sistema dei crediti formativi disposto dal comma 3 dell'articolo 11 della riforma forense viene data esecuzione non già con un'abolizione e

sostituzione del meccanismo, ma con un rimescolamento dei criteri recati dai previgenti regolamenti, che avevano fatto discutere e poi erano stati aboliti.

E discussioni ci saranno anche col nuovo, in particolare tenendo conto della talora dubbia conformità ai limiti della delega recata da detto articolo 11 della riforma forense, limiti che a volte sembrano oltrepassati, come con l'assoggettamento all'obbligo di

questa formazione continua anche ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio, con aggravio quindi per costoro in relazione ai concomitanti obblighi di formazione del praticantato. E anche il generalizzato “outsourcing”, l'affidamento cioè a terzi degli eventi e strutture per l'espletamento della formazione suscita perplessità, pure nella prospettiva di non indifferenti ricadute sul portafoglio degli “informandi” (degli obbligati alla formazione) o, tanto per intendersi, di tutti gli avvocati. ●

📄 Per il testo dell' allegato a) - Modello di accreditamento - al regolamento del Cnf
www.consiglionazionaleforense.it

Regolamento 16 luglio 2014 n. 6

IL REGOLAMENTO CNF

*Formazione continua
forense*

Un'attività di aggiornamento al passo con i tempi per acquisire nuove conoscenze e perfezionare le competenze

**Consiglio nazionale forense - Regolamento per la formazione continua 16
luglio-20 ottobre 2014 n. 6 (Entrata in vigore 1° gennaio 2015)**

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

visto l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "Formazione continua", recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, che pone a carico dell'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;

visto l'art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;

visto l'art. 29, comma 1, lettere d), i) e p) della medesima legge, che affida ai Consigli dell'ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;

visto l'art. 35, comma 1, lettera f) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;

considerato che l'intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, a seconda che quest'ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;

ADOPTA
il seguente regolamento

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 *Formazione professionale continua*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

ART. 2 *Aggiornamento e formazione*

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

ART. 3

Le attività formative

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale

1. L'articolo 43 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) è il seguente:

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai

componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

L'articolo 46 della legge 247/2012 è il seguente: (Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

3. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3, quali ad esempio:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare quali-

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del

ficazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
- d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale¹⁾.

ART. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;

c) il "credito formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

d) il "periodo formativo" è l'arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all'obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;

e) gli "eventi a rilevanza nazionale" e gli "eventi seriali" sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;

f) gli "eventi a rilevanza locale" sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;

g) per "FAD" si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

h) per "accreditamento" si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua e provvedono all'attribuzione di CF;

i) la "Commissione centrale per l'accreditamento della formazione" (indicata anche come "Commissione centrale") è l'organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;

j) le "Commissioni per l'accreditamento della formazione" (indicate anche come "Commissioni locali") sono costituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;

k) il "POF" è il Piano dell'Offerta Formativa.

ART. 5

Obbligo formativo

1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'articolo 22 della legge 247/2012 è il seguente:

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia

lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere

l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

ART. 6

Libertà di formazione

1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

TITOLO II

I SOGGETTI

ART. 7

Il Consiglio Nazionale Forense

1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove e coordina l'attività di formazione continua anche tramite la Fondazione "Scuola Superiore dell'Avvocatura", la "Fondazione dell'Avvocatura italiana - FAI", la "Fondazione italiana per l'innovazione forense - FIIF" e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze

3. L'articolo 35 della legge 247/2012 è il seguente:

1. Il CNF:
- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
 - b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
 - c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
 - d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da

- altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i

- rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
 - t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno

professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.

2. Il CNF, in attuazione dell'art. 35 della legge professionale¹⁾, può emanare linee guida e circolari interpretative per l'applicazione del presente regolamento al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.

ART. 8

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati

1. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

ART. 9

Altri soggetti

1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da soggetti pubblici o privati.

2. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o

privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

ART. 10

Finanziamenti di terzi

1. I soggetti di cui al presente titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.

TITOLO III

MODALITÀ DELLA FORMAZIONE

ART. 11

Contenuto dell'obbligo formativo

1. Integrale assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel

registro dei praticanti abilitati al patrocinio.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

6. Il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

ART. 12

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398¹⁴¹ e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui

il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

4. L'articolo 16 del Dlgs 398/1997 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente: (Scuola di specializzazione per

le professioni legali)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche

da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di

all'art. 43 della legge professionale^[5]

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

ART. 13

Protocolli d'intesa

1. Il CNF per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa.

2. Sono riconosciuti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i Protocolli d'intesa già sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'estero.

specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti

per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.

127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al

ART. 14

Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale^[6], per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analogia rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

ART. 15

Formazione specialistica

1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai

superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

5. Si veda la nota 1.

6. L'articolo 20 della legge 247/2012 è il seguente: (Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della

sensi dell'art. 9 della legge professionale⁷¹, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

TITOLO IV ACCREDITAMENTO

ART. 16

Accreditamento delle attività formative

1. All'accREDITAMENTO delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.

2. Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per le attività formative di cui all'art. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono all'estero.

3. Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per le attività formative di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITAMENTO è del COA distrettuale.

4. Per le altre attività di cui all'art. 12 è competente:

a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accREDITARE l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;

c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;

e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;

f) il COA per l'attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici la competenza è del CNF.

ART. 17

Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione

1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione.

2. La Commissione centrale cura l'istruttoria e l'accREDITAMENTO degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, dalla FAI e della FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l'accREDITAMENTO da parte della Commissione Centrale.

4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all'offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.

Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio

professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

7. L'articolo 9 della legge 247/2012 è il seguente: (Specializzazioni)

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno

biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi

5. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.

ART. 18

*Commissioni per l'accreditamento della formazione
costituite presso i Consigli dell'Ordine*

1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.

2. La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.

3. La Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per l'accreditamento istituite dagli altri COA nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.

4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

ART. 19

Determinazione dei crediti formativi

1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF.

2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

3. Per le altre attività di cui all'art. 12:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno.

4. Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 11, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

ART. 20

Criteri per accreditamento

1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);

c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

ART. 21

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la

domanda al soggetto competente a concedere l'accreditamento (Commissione centrale presso il CNF ovvero Commissione locale presso il COA). La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA, secondo le rispettive competenze, curano l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. Le Commissioni locali trasmettono alla Commissione centrale i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dell'accreditamento con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 17 comma 5.

6. La Commissione centrale e la Commissione locale di appartenenza dell'iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

TITOLO V

VALUTAZIONI E VERIFICHE

ART. 22

Piano dell'offerta formativa

1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporre il

Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dell'anno.

2. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

4. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

5. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

ART. 23

Verifiche

1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata/uscita dei partecipanti.

2. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.

3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

ART. 24

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.

2. L'attestato di formazione continua è personale ed individuale, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

4. L'iscritto, che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

5. Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua.

6. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli

elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

7. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale^[9] e dell'art. 14^[9], comma 1 del presente regolamento.

8. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.

9. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

8. L'articolo 11 della legge 247/2012 è il seguente:

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione

dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

9. L'articolo 14 della legge 247/2012 è il seguente: (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale

ART. 25

Disposizioni
finali

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2015.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni pre- vigenti.

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge profes- sionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano util- mente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione profes- sionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previ- genti.

si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Il caso Delrio: grandi opere, i nuovi cantieri? Durano 3 anni in più

Il rapporto



● In media, secondo i dati presentati dal sottosegretario alla presidenza, Graziano Delrio (foto), i tempi della fase di progettazione, sommati a quelli per l'affidamento, sono pari o addirittura superiori a quelli della costruzione materiale. Il governo — ha annunciato Delrio — sta lavorando ad un nuovo codice degli appalti più vicino alle norme europee

ROMA Da oltre quattordici anni per le grandi opere, ai tre anni per i «piccoli» lavori pubblici da meno di 100 mila euro. I tempi di realizzazione delle infrastrutture in Italia, nonostante gli sforzi di tutti i governi per accelerare e semplificare, continuano a crescere. Rispetto al 2011 i tempi medi di costruzione di ponti, strade e viadotti sono passati da 4,4 a 4,5 anni, ma per le opere più importanti i tempi tra la posa della prima e dell'ultima pietra, rispetto al 2009, si sono allungati addirittura del 30%, da 11 a 14,6 anni.

In media, secondo i dati presentati ieri dal sottosegretario alla presidenza, Graziano Delrio, i tempi della fase di progettazione, che vanno dai 2 ai 6 anni, sommati a quelli per l'affidamento, che oscillano tra i 5 e i 16 mesi, sono pari o addirittura superiori a quelli della costruzione materiale, che variano da 5 mesi a 7 anni. «La chiave è la semplificazione» commenta Delrio, annunciando che il governo sta lavorando ad un nuovo codice degli appalti, «più vicino alle norme europee». «In Italia pensiamo di combattere la corruzione sovrapponendo norme, ma più queste sono complicate, più le verifiche sono complesse» ha detto Delrio.

Alla Camera, intanto, la conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la discussione in Aula della legge di Stabilità solo il 27 novembre, dopo il passaggio del Jobs act. Non era mai arrivata così tardi all'esame dell'assemblea nel suo primo passaggio parlamentare, neanche quando ancora si chiamava Finanziaria. Anzi, finora, il passaggio del Bilancio all'esame della seconda Camera è sempre avvenuto prima del 27 novembre. I tempi di esame saranno dunque strettissimi, e rischiano di concludersi a ridosso della fine dell'anno, sul filo dell'esercizio provvisorio. Dopo il via libera della Camera e l'esame del Senato, dove ad esempio il governo progetta di introdurre l'emendamento con la nuova «local tax», potrebbe essere necessario un terzo passaggio a Montecitorio.

Mario Sensini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LETTERA/SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN CERCA DI UN QUADRO CHIARO SUL TRATTAMENTO DEI REDDITI

Stp, che fine ha fatto il ddl sulle semplificazioni?

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo

Era il 19 giugno 2013 quando il governo Letta nel consiglio dei ministri n. 10 annunciava di aver approvato il disegno di legge sulle semplificazioni. Che fine avrà fatto quel disegno di legge? Dopo un percorso tortuoso è ancora presso le camere. Eppure come si legge sulla pagina web del governo quel disegno di legge conteneva almeno otto semplificazioni di carattere fiscale che, sebbene non determinanti, risultavano comunque importanti. Una di queste riguardava il trattamento fiscale da riservare alle società tra professionisti. In breve, questa forma di società vede i primi germogli con le cosiddette lenzuolate di Bersani, poi compie il primo gemito con il governo Amato (del quale Letta era il ministro dell'industria) e ci mette mano anche il governo Berlusconi. Ma tutti si dimenticano di disciplinare la natura tributaria di queste società che resta nel limbo anche per il legislatore. In breve il problema: posto che le società commerciali producono ex lege un reddito d'impresa, le società tra professionisti che non svolgono un'attività d'impresa ma di lavoro autonomo devono essere tassate secondo le regole dell'involucro (società) o secondo le regole dell'opera che prestano (sostanza)? Le regole sono notevolmente diverse e chi deve applicarle o chi deve scegliere come applicarle dovrebbe, almeno, conoscerle, non dico in anticipo, ma solo conoscerle. Se non che il disegno di legge, capendo che senza la chiarezza necessaria lo strumento risulterebbe inutilizzabile, precisa che ai fini della tassazione sul reddito le società tra professionisti applicano le regole delle «associazioni tra professionisti», ossia dei cosiddetti studi associati quindi le regole della sostanza. Evviva! Manco per niente! Vediamo come si sono evoluti gli interventi sull'argomento.

L'Agenzia delle entrate (risoluzione 17 settembre 2002 n. 305/E) interviene, una prima volta (cominciate a contare), sostenendo che il nuovo strumento può realizzare ipotesi di interposizione fittizia. Come dire: non sappiamo di cosa si tratta, meglio scongiurare che venga utilizzato e quale miglior strumento della paura? Poi, sempre l'Agenzia delle entrate ritorna sull'argomento nel 2003 (risoluzione 28 maggio 2003 n. 118/E) qualificando il reddito della società tra avvocati,

una particolare società tra professionisti nata nel 2001, come reddito di lavoro autonomo. Poi nel 2006, sempre l'Agenzia delle entrate (risoluzione 4 maggio 2006 n. 56/E) sebbene con riferimento alle società di ingegneria, questa volta sembra a ragione, interviene qualificando il reddito di queste come reddito d'impresa. Nel 2007, sempre l'Agenzia delle entrate ritorna sull'argomento (risoluzione 15 maggio 2007 n. 99/E) qualificando il reddito delle società tra avvocati come reddito di lavoro autonomo. In seguito all'intervento del governo Berlusconi, sull'argomento intervengono le varie associazioni di categoria (una per tutte l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti) le quali qualificano il reddito delle società tra professionisti come reddito di lavoro autonomo.

Ma l'Agenzia delle entrate, dopo l'approvazione da parte del governo Letta del ddl sulle semplificazioni, interviene ulteriormente (comunicato 3 luglio 2013) affermando, coerentemente con il testo del disegno di legge, che: «Le società tra professionisti, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo che viene attribuito ai soci per trasparenza. In pratica la modifica normativa estende a questa categoria il medesimo trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti». Cioè il governo ci dice non importa l'involucro (la forma) ma il contenuto (la sostanza). Ma evidentemente all'Agenzia delle entrate non basta e allora ritorna sull'argomento, ma stavolta «stranamente» con un documento non pubblico, (interpello Agenzia entrate 9 maggio 2014 n. 954-93) sostenendo, con una giravolta alla Klaus Dibiasi che i redditi prodotti dalla Stp costituita nella forma di srl sono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del Tuir. Cioè le regole della tassazione ridiventano quelle dell'involucro!

Ma nel frattempo il legislatore cosa fa? Beh... il ddl è lì che passa da una commissione all'altra e da un parere all'altro. L'ultimo è quello espresso dalla commissione finanze della camera il 7 agosto 2014, con il quale si esprime parere favorevole al disegno di legge ma a condizione che dal testo venga espunta proprio la semplificazione, che poi semplificazione non è, ma chiarezza, di cui si discute e che il governo Letta aveva voluto. Ma nel frattempo i ministeri che vigilano sulle casse di previdenza private hanno approvato le delibere con le quali gli enti previdenziali hanno disciplinato, nel silenzio del legislatore, il trattamento previdenziale dei proventi dei soci delle società tra professionisti, qualificando

in tal modo il reddito che ogni singolo professionista percepisce dalla partecipazione alla società tra professionisti come reddito di lavoro autonomo. Ma come, non si era detto che era reddito d'impresa? E che conseguentemente l'utile percepito dai soci professionisti sarebbe un vero e proprio «dividendo»? No! Perché in tal modo sfuggirebbe alle pretese delle casse di previdenza! Quindi riepilogando: a oggi, il reddito delle società tra professionisti è reddito d'impresa ma non appena lo percepiscono i soci professionisti subisce una mutazione genetica diventando, nell'etere del bonifico bancario, reddito di lavoro autonomo di tal modo che lo stesso reddito subisce quanto meno una doppia tassazione e le casse di previdenza possono accettarne una fetta. Triplo salto mortale all'indietro carpiato, per restare in tema di tuffi. E va bene. Ma che fine fanno quelle circa 200 società tra professionisti, un po' pochine proprio a causa della scarsa chiarezza, che si sono avventurate con fiducia nel labirinto di Minosse? Come si devono comportare per il pregresso ancora accertabile? Non è dato saperlo. Il legislatore, il governo e l'Agenzia delle entrate sono liberi di cambiare la loro opinione e di contorcersi e avvitarsi su loro stessi, tanto poi si può sempre emettere un accertamento, magari per interposizione fittizia e immediatamente esecutivo, e combattere l'evasione appiccicandoci una denuncia ex art. 331 cpp. Lo troveranno queste duecento infedeli società un giudice a Berlino disposto a capire che a furia di farlo avvitare su se stesso il mugugno di Saint-Souci resterà stritolato dalle roboanti pale del mulino?

Antonio De Rinaldis



Business ambientale. Si aprono nuove prospettive dopo l'accordo sulla riduzione delle emissioni di Co2 annunciato con gli Usa

Cina a caccia di tecnologia verde

Per centrare l'obiettivo, le rinnovabili dovranno essere convogliate con smart grid

Rita Fatiguso

PECHINO. Dal nostro corrispondente

■ Quella dell'Apec China 2014 doveva essere una settimana libera dallo smog e così è stato: il cielo è di un azzurro abbacinante, quasi innaturale.

Con simili premesse c'è da chiedersi a quali diavolerie ricorgerà la Cina per attivare le misure appena promesse agli Stati Uniti (e al mondo intero) per tenere a bada le emissioni di Co2.

Finora Pechino non aveva mai accettato negoziati sulle emissioni, questa svolta è anche il frutto di un paziente lavoro nel quale ha ricoperto un ruolo importante il China energy research center (Cerc), un think tank sino-americano nato, guarda caso, nel 2009, all'epoca dell'ultima visita di Barack Obama. I ministri competenti cinesi e americani siedono nello steering committee che ha prodotto in questi anni fior di documenti.

L'euforia della prima ora per l'accordo Xi-Obama, tuttavia, lascia il campo a una serie di dubbi: la Cina, tanto per cominciare, dovrebbe fare molto di più perché, oltre a inquinare, ha seri problemi di riconversione del proprio modello produttivo. L'inquinamento nasce dalle fabbriche piuttosto che dal traffico, è stato evidente proprio in questi giorni di forzata inattività legata al Summit.

La crescita media delle emissioni cinesi è dell'8% all'anno, le emissioni di CO2 sono infatti ancorate all'unità di Pil. Se il Pil aumenta dell'8, di conseguen-

za aumentano le emissioni di Co2. Oggi la Cina genera quantità di Co2 pari alla somma di quelle degli Usa e dell'Europa, l'unico rimedio per tenerle a bada è mettere un limite alle emissioni massime.

Cosa che la Cina si è sempre rifiutata di fare, questa è la prima volta che si impegna a tenere a freno la crescita dei gas serra. La decisione era nell'aria, il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti se l'è sentita raccontare in anteprima dai vertici dell'Ndrc, la National and development reform commission, responsabile delle decisioni in tema di Co2, proprio in occasione della visita fatta a Pechino la scorsa settimana.

«I cinesi si stanno preparando molto bene al vertice di Lima in calendario il mese prossimo - aveva detto il ministro al Sole 24 Ore al termine di un incontro in ambasciata - e soprattutto guardano al vertice di Parigi. L'apertura al blocco delle emissioni è fattibile, siamo noi a dover enfatizzare i risultati appena raggiunti dall'Unione europea sul versante della lotta all'inquinamento, un po' in sordina, ma l'impegno è stato notevole, i risultati si vedranno». L'approccio comune Cina-Usa a su volta dovrebbe infatti stimolare gli sforzi per negoziare un nuovo accordo globale sul clima entro il 2015 a Parigi. Barack Obama ha annunciato l'impegno degli Usa per una riduzione del 26-28% delle emissioni entro il 2025, mentre Pechino fisserà il picco massimo delle emissioni entro il 2030.

Questo termine cinese è davvero molto lontano, 16 anni. Tanto più che per raggiungere l'obiettivo Xi Jinping ha annunciato che le cosiddette fonti energetiche pulite, come l'energia solare e eolica, potrebbero

rappresentare il 20 per cento della produzione totale cinese entro il 2030. Questo rappresenta un ulteriore sforzo per la Cina che su questo versante la Cina sta lottando tra aiuti di stato a fabbriche afflitte da sovrapproduzione e guerre commerciali combattute con mezzo mondo per riuscire a smaltire prodotti come i pannelli solari rimasti in magazzino. Il vero problema, per la Cina, è come utilizzarli in casa propria i pannelli o le pale eoliche, in che modo convogliare e ottimizzare l'energia prodotta. Tutto ciò richiede competenze che la Cina non ha.

E spiega lo shopping a tutto campo e la rete di alleanze attivata da giganti come State Grid o Shanghai electric per dotarsi della tecnologia necessaria a sfruttare l'energia pulita. Ne sappiamo qualcosa anche noi, in Italia, dopo le ultime operazioni che hanno coinvolto Cdp Reti e

Ansaldenergia. Senza la tecnologia delle smart grid la Cina non riuscirà a onorare i patti.


L'accordo Cina-Usa, quindi, è soprattutto simbolico, il divario tra i due si restringe e la Cina esce dal comodo limbo del Paese in via di sviluppo. Anche per questo le Nazioni Unite hanno accolto con favore il patto, ben 200 nazioni dovranno impegnarsi a Parigi per un accordo sul climate change e Cina e Usa ci arrivano meno in affanno.

Ma la tabella di marcia del cambiamento è lenta, al punto da rendere difficile l'obiettivo tracciato nel discorso di apertura dell'Eco forum di Guyang il 18 luglio dell'anno scorso, quando il presidente Xi Jinping ha detto chiaro e tondo che «gran parte del Chinese dream sarà quello di lasciare alle future generazioni cieli blu, campi verdi e acqua pulita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPPORTUNITÀ


Già in questo senso vanno i recenti accordi tra Shanghai Electric e Ansaldo Energia e Cdp Reti con State Grid





Operazione cieli puliti. Pechino senza smog durante il vertice Apec

Emissioni di Co2 in Cina, la lunga marcia



Opere. Dossier sui tempi di attuazione

Lavori pubblici, i cantieri marciano sempre più piano

Mauro Salerno
ROMA

Impermeabili all'innovazione, marciano sempre più piano i cantieri delle opere pubbliche. Nel giro di 4 anni, dal 2009 a oggi, il tempo medio di realizzazione di un'infrastruttura di importo superiore a 100 milioni si è allungato di altri tre anni e mezzo.

E dire che anche prima non è che si correva. Fino al 2009 la media per passare dal progetto al taglio del nastro era di 11 anni, oggi si arriva a 14,6. E non sempre con un'opera funzionante, visto che spesso la chiusura dei cantieri (vedi il caso depuratori su cui si sono accessi i fari europei) non coincide con la sua entrata in funzione. E neppure con la chiusura della contabilità. Anzi nella maggioranza dei casi, terminate le opere si continua a pagare per mesi: in media per altri 5 anni per le opere di importo maggiore. Anche le piccole opere viaggiano più a rilento di qualche anno fa: il tempo medio per portare a termine un cantiere al di sotto di un milione è cresciuto di sei mesi (+19%). La maggior parte del tempo, peraltro, non viene impiegata nelle fasi produttive: per il progetto o in cantiere, ma si perde nel passaggio delle carte lungo i corridoi della burocrazia. Il rapporto sui tempi di attuazione delle opere presentato ieri dal Dipartimento di sviluppo e coesione di palazzo Chigi li chiama «tempi di attraversamento». Sono i tempi morti che intercorrono nel passaggio tra uno stadio e quello successivo (dal progetto preliminare a quello definitivo, oppure dall'aggiudicazione del contratto all'apertura del cantiere). Se si limita la valutazione alle fasi che precedono i lavori, progetto e autorizzazioni, i tempi dell'«inerzia amministrativa» pesano per il 61,3%, quasi due terzi del totale. Se si includono anche i lavori si scende a un non sottovalutabile 42%. Insom-

ma, c'è spazio per incidere.

«Tra i 14 e i 15 anni per realizzare una grande opera è un tempo enorme, semplificheremo il codice degli appalti per renderlo più simile alla normativa europea», ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, commentando il rapporto. «Nella prossima rilevazione, tra tre anni, questi dati saranno migliori», ha spiegato Delrio, sottolineando che il governo «ha sbloccato l'80% del patto di stabilità, fatto che permetterà ai Comuni di investire».

Giuseppe Mele (Confindustria) ha segnalato «il ruolo centrale della progettazione», includendo in questa attività anche le fasi di formazione del consenso e valutazione della bancabilità di un'infrastruttura. «Con

..... ATTESE INFINITE

Il tempo medio di una infrastruttura superiore ai 100 milioni si è allungato di altri tre anni e mezzo

.....
questi numeri e senza queste valutazioni - ha sottolineato - sarà difficile proporre progetti validi, ad esempio per conquistare i fondi del piano Juncker».

Il rapporto analizza i tempi di realizzazione di 35.561 opere pubbliche per circa 100 miliardi. Un dato interessante riguarda il momento in cui il progetto comincia a incidere sull'economia locale. Anche qui con ritardo, di circa un anno e mezzo rispetto alle previsioni. Non manca una declinazione regionale dei dati che evidenzia come al Centro-nord i cantieri viaggino in media più speditamente che al Sud, con Basilicata (+28%) e Sicilia (+50%) in testa alla classifica di ritardo rispetto alla media nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professione al bivio della laurea o dell'aggregazione


La professione di perito industriale conviene nonostante i suoi 85 anni di età. Ma ha la necessità di rinnovarsi per fronteggiare una congiuntura che, al di là della crisi economica, chiede a tutte le professioni un riposizionamento per essere più competitive. Con questo spirito si è aperto a Roma ieri il congresso straordinario dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Una tre giorni in fondo alla quale i delegati dovranno scegliere se puntare o no sull'innalzamento del titolo di studio (laurea triennale) per l'accesso all'albo o se tentare la strada dell'aggregazione con gli ingegneri. Anche se da Giulio Sapelli dell'università degli studi di Milano è arrivato un monito ben preciso: «Qualsiasi cosa decidete», ha detto ai presenti, «non perdetevi l'orgoglio della professione del perito industriale». Un invito supportato anche dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri il quale durante il suo intervento ha invitato la categoria a fare delle scelte strategiche puntando sulle specializzazioni su settori molto sensibili per la collettività quali la green economy e le energie rinnovabili.

Il dato di fondo. Scorrendo i numeri del rapporto commissionato dal Cnpi ad Almalaura, il Consorzio interuniversitario a cui aderiscono 65 atenei (circa l'80% del totale) che ha indagato le scelte formative e occupazionali post-diploma di circa 1.500 intervistati

usciti dalla scuola secondaria nel 2008 e intervistati nel 2013 a cinque anni dal titolo, emerge un dato significativo: circa il 60% dei diplomati periti industriali a cinque anni dal titolo svolge un lavoro stabile, 6 punti percentuali in più rispetto ai diplomati tecnici e oltre 15 punti in più rispetto al complesso dei diplomati. Non solo, perché rispetto ai colleghi guadagnano pure qualcosa in più. A cinque anni dal diploma le retribuzioni si attestano attorno ai 1.130 euro netti mensili (+15,5% rispetto all'insieme dei diplomati tecnici e +25% rispetto alla media nazionale). A questo si aggiunge un altro dato confortante, per chi esercita la libera professione. Analizzando i dati degli iscritti alla cassa di previdenza di categoria, si osserva che la media dei redditi professionali dei periti industriali raggiunge 30 mila euro (in lieve calo rispetto al 2012, -3,23%) annui, una media che comprende anche coloro che esercitano la professione insieme ad altre attività».

Il futuro. I dati di Almalaura devono fare i conti, però, con uno scenario internazionale non sempre facile da decifrare e con un contesto socio-economico italiano ancora più complicato per via delle molteplici riforme (quasi mai a favore delle professioni) che si sono susseguite negli ultimi anni. «Oggi», ha detto in apertura il presidente del Cnpi, Giampiero Giovan-

netti, «un giovane perito industriale, ma anche un ingegnere, un architetto, un geometra e altri tecnici, dopo il periodo della formazione scolastica ha davanti solo un lungo periodo di sottooccupazione, sfruttamento, precariato assoluto: tutto svolto da titolare di partita Iva imprenditore di se stesso. E le realtà professionali anche affermate, nel fare i conti con un mercato in forte recessione, si scoprono deboli e indifese, sul piano sociale, giuridico ed economico, nella possibilità di esigere pagamenti e di lasciare attive organizzazioni professionali faticosamente messe in piedi con decenni di lavoro e di investimento. Solo una politica cieca e sorda, quindi molto distante dalla realtà», ha continuato, «può scambiare l'esercizio di una professione per un privilegio e non per un lavoro. Questo processo deve essere arrestato, in tempi non brevi e neanche brevissimi, ma da domani riportando la creatività delle idee al centro dei processi tecnici oggi dominati dal cortocircuito tra sistema imprenditoriale-finanziario e sistema burocratico-amministrativo, decretando la centralità del progetto e dando impulso a un mercato oggi sterile. Occorre modificare l'attuale regolamento delle Società tra professionisti (Stp) chiarendo in maniera definitiva il trattamento fiscale/previdenziale dei redditi prodotti».



SBLOCCA ITALIA/ Il governo ha dovuto approvare un dl correttivo

Bonifiche, spese nel Patto

Rgs preoccupata per l'ampiezza della norma

DI MATTEO BARBERO

Pollice verso sull'esclusione dal Patto di stabilità interno degli interventi di ripristino dei siti inquinati. A fronte del «non possumus 2 della ragioneria generale dello stato, che ha evidenziato la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria, il governo è stato costretto a adottare un correttivo urgente al decreto «Sblocca Italia» che aveva previsto la misura. Quest'ultima, peraltro, secondo fonti vicine all'esecutivo, potrebbe essere riproposta sotto forma di emendamento al ddl Stabilità 2015.

Con il dl 165/2014 (pubblicato sulla *G.U.* n. 262 di martedì scorso) è stato modificato l'art. 34, comma 7, del dl 133/2014. La norma, già ritoccata in sede di conversione dalla l 164/2014, escludeva dal Patto le spese per il recupero dei siti inquinati di proprietà degli enti territoriali. Tale esclusione era prevista in misura piut-



tosta ampia: essa, infatti, riguardava tutti gli interventi e le opere di bonifica richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi gli adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché le opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari, a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e

degli altri fruitori dell'area.

Senonché, proprio l'ampiezza di tale previsione ha attirato gli strali della Rgs (oltre che della commissione bilancio del senato), in quanto avrebbe determinato oneri non quantificati e privi di idonea copertura. Nel parere reso alla camera, i tecnici del Mef, in effetti, avevano prontamente stigmatizzato la mancata disciplina delle modalità di attribuzione degli spazi finanziari. Il pericolo era che gli enti la intendessero come un sorta di «libera tutti» soggetto a una semplice comunicazione, aprendo così una falla di dimensioni non precisate nei già traballanti


saldi di finanza pubblica. Da qui la necessità e urgenza di modificare il testo, che, dopo la revisione operata dal dl 165, non prevede più alcuna deroga al Patto.

Come detto, però, il governo conta di tornare alla carica presentando un nuovo emendamento alla stabilità 2015. Ovviamente è prevedibile che questa volta sia imposto un limite quantitativo all'esclusione, oltre che eventualmente un criterio qualitativo di riparto degli importi disponibili.

Peraltro, dal 2015 il Patto avrà obiettivi più contenuti, grazie all'avvento della nuova contabilità pubblica armonizzata, che però chiederà anche di congelare una quota consistente di risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il tema di ulteriori alleggerimenti, quindi, è destinato a rientrare nella più complessiva trattativa fra l'Esecutivo e le autonomie locali sull'impatto della manovra in discussione.


—© Riproduzione riservata —



La crisi della siderurgia. Il commissario Nardi ottiene la proroga tecnica: slitta a martedì 18 novembre il termine ultimo per presentare le offerte

Ex Lucchini, rinvio in attesa di Jindal

In corsa la multinazionale indiana, a cui si chiede di migliorare la proposta, e l'algerina Cevital



Silvia Pieraccini
FIRENZE

La proroga "tecnica", chiesta dal commissario straordinario della Lucchini di Piombino Piero Nardi al comitato di sorveglianza, è arrivata. E ha prodotto un ultimatum comunicato via lettera ai due gruppi offerenti - l'indiana Jindal south west (Jws) e l'algerina Cevital - a migliorare le rispettive proposte d'acquisto entro martedì 18 novembre. Dopodiché si riunirà nuovamente il comitato di sorveglianza e, d'intesa col ministero dello Sviluppo economico, sarà deciso chi è il nuovo proprietario dell'acciaieria Lucchini dopo l'infelice stagione della Severstal del magnate russo Alexei Mordashov, che la rilevò nel 2005 salvo poi stoppare gli investimenti e decidere pochi anni dopo di dismettere l'acciaio europeo (da fine 2012 è commissariata).

L'ultimatum, secondo i sindacati, ufficializza la gara a due, escludendo di fatto la proposta di Federacciai arrivata nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 7 novembre) e diretta a costruire a Piombino un impianto di preridotto da 2,5 mi-

lioni di tonnellate, con un investimento di 450 milioni.

In pole position per acquisire l'acciaieria di Piombino specializzata nei prodotti lunghi, che ha ormai spento l'altoforno arrivato a fine-vita, sembra dunque restare la conglomerata Cevital; anche se l'elemento nuovo, rispetto a qualche giorno fa, è rappresentato dal ritiro di Jindal dalla corsa per l'Ilva di Taranto, che potrebbe ridare linfa a quella del gruppo indiano per la Lucchini. «È possibile - afferma Luciano Gabrielli, segretario della Fiom di Piombino - che il ritiro dall'Ilva spinga Jindal a migliorare l'offerta per la Lucchini». Finora il progetto di Jws prevede di rilevare i laminatoi esistenti e 750 addetti, lasciando la porta aperta, che però finora non è stata concretizzata, a un forno elettrico da circa 600 mila tonnellate e a un impianto di preriduzione destinati a impiegare altre 500 persone. Ma già il comitato di sorveglianza del 13 ottobre aveva chiesto al gruppo indiano «miglioramenti e precisazioni dell'offerta», che non sono arrivati nella successiva riunione del comitato del 5 novembre scorso. «Per il sindacato è fondamentale mantenere tutta l'occupazione: chi viene deve assumere 2.200 lavoratori», precisa Gabrielli dicendosi "tranquillo" anche se la decisione sull'acquirente non ar-

riverà entro il 15 novembre, come chiesto a gran voce dai sindacati. «La delibera del governo che ha concesso la proroga per migliorare le offerte ha comunque definito la vicenda prima del 15 novembre - afferma - anche se per la decisione bisognerà aspettare i tempi della nuova scadenza. In ogni caso il commissario ha garantito che comperà i prodotti per lavorare fino a maggio».

Al lavoro, ma per completare la propria offerta, è anche Cevital, che pur essendosi presentata quasi fuori tempo massimo, ha ra-

pidamente conquistato la scena con un'offerta che dà più garanzie sul piano industriale (costruzione di due forni elettrici e di un nuovo laminatoio in aggiunta ai due esistenti, per una capacità a regime di 2 milioni di tonnellate l'anno, e avvio di un impianto di preriduzione in Algeria) e occupazionale (reimpiego nel giro di due anni di quasi tutto i lavoratori Lucchini), anche se presenta ancora punti nebulosi. «Per il futuro della Lucchini la Regione Toscana ritiene fondamentale che sia scelta la proposta che prevede maggiore tutela dell'occupazione e produzione di acciaio con un'area a caldo», ribadisce l'assessore alle Attività produttive, Gianfranco Simoncini.

Intanto il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, ha fatto il punto sull'attuazione dell'accordo di programma per la riconversione del polo industriale, dopo che lunedì scorso il Cipe ha finanziato 50 milioni per le opere di bonifica delle falde acquifere (che sarà messa a bando dalla società di ingegneria Invitalia Attività produttive) e 20 milioni per le attività di smantellamento delle navi militari. Entro l'anno dovrebbero partire anche i bandi della Regione e di Invitalia che prevederanno incentivi diretti ad attrarre investimenti aziendali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INUMERI

2


Le proposte

Sono rimaste due le offerte in campo per Piombino: il gruppo indiano Jindal e quello algerino Cevital

2.700


L'organico

Sono circa 2.700 gli addetti del gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria. Dopo lo spegnimento dell'altoforno, si dovrebbero utilizzare contratti di solidarietà per circa 2 mila



La produzione siderurgica italiana


Dati espressi in migliaia di tonnellate



Fonte: Federacciai

Il polo umbro. Disponibilità sulle richieste di modifiche del piano e sul ricorso agli ammortizzatori sociali - Oggi nuovo incontro con l'azienda al ministero dello Sviluppo

Ast, il governo apre ai sindacati



Cristina Casadei

I sindacati chiedono garanzie al governo sulla modifica del piano della Ast di Terni. Nell'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo - convocato d'urgenza dopo che gli operai due giorni fa hanno bloccato l'Autosole e hanno minacciato di occupare la fab-

brica - a cui era presente il ministro Federica Guidi, il viceministro, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario al ministero del Lavoro Teresa Bellanova Fiom, Fim, Uilm e Ugl hanno chiarito i punti del piano che vanno modificati. Innanzitutto c'è la questione del commerciale che per i sindacati deve essere ampliato anche sull'area mediterranea e non solo sul Nord Europa. Poi ci sono le garanzie sui livelli produttivi: la soglia di un milione di tonnellate di

acciaio di colatura è condivisibile per i sindacati, ma deve essere una soglia a salire, non a diminuire. Sul secondo forno i sindacati hanno ribadito che non deve essere a rischio chiusura entro 18 mesi, come sembra essere dal piano. I due forni per i sindacati devono essere mantenuti aperti. Infine chiedono di dettagliare gli investimenti che vanno aumentati: nei primi due anni ci deve essere un investimento consistente perché va spostata la linea di Torino. Inoltre

sugli esuberi, secondo i sindacati, bisogna partire dal nuovo assetto impiantistico e quindi fare gli organici tecnologici. Poi per gli eventuali esuberi deve essere preferibile usare lo strumento della mobilità volontaria, verificare quante persone aderiscono e sulla base delle adesioni il passo successivo non può essere il licenziamento coatto, ma strumenti come i contratti di solidarietà o altri ammortizzatori sociali. Sul salario aziendale i sindacati sono disponibili ad aprire una discussione, ma certamente non su tutto quanto è stato contrattato negli ultimi 40 anni: si può quindi costruire un nuovo premio di risultato, maggiormente legato alla produttività, ma gli operai non vi possono rinunciare interamente.

Secondo fonti sindacali il governo ha condiviso i punti elencati dai rappresentanti dei lavoratori. Questa mattina i sindacati ritorneranno al Mise dove troveranno anche l'azienda, per riprendere il negoziato che inizialmente era stato aggiornato al 18 novembre. Una decisione che era stata vissuta dai lavoratori come una vera e propria provocazione, in parte

perché sono in sciopero da 23 giorni e prolungare il negoziato ancora di una settimana senza avere alcuna certezza significa perdere quasi un mese di stipendio, in parte perché il 18 novembre è a ridosso della scadenza della mobilità e questo potrebbe significare, per alcuni lavoratori, ricevere le lettere di licenziamento se poi non si trova un accordo.

Adesso «ci aspettiamo che il governo faccia quello che non ha fatto finora - dice il segretario nazionale della Fiom Rosario Rappa - che accentui le iniziative sulla Thyssen affinché modifichi il piano industriale e avvii finalmente un negoziato ad oltranza». Marco Bentivogli, nuovo segretario generale della Fim ritiene che l'azienda debba «non fare un passo avanti e due indietro come è accaduto fino adesso, ma deve confermare che non vuole ridimensionare il sito ternano». «Positiva» è stata per il segretario nazionale della Uilm, Massimo Ghini, «la nuova convocazione con l'intento di ritrovare quell'intesa tra le parti che da quattro mesi è andata persa».

Da parte sua Ast assicura la sua presenza, oggi, al Mise e si augura «che possano emergere elementi di novità nelle negoziazioni in corso».



L'ad di Aruba

Il trentaseienne che ha strappato la nuvola ai colossi del web

Davide che ha vinto contro Golia. Così la stampa internazionale ha definito Stefano Cecconi (nella foto), ad di Aruba, che si è portato a casa il dominio — o meglio l'estensione, come si chiama in linguaggio tecnico — *.cloud*. Un bottino soffiato a Google, Amazon e Symantec. E che ora potrebbe trasformare Davide nel re della nuvola. Trentasei anni, nato e cresciuto a Bibbiena, in provincia di Arezzo dove ha sede la sua società, Stefano è uno degli uomini della Silicon Valley italiana. «Già, in Toscana non produciamo solo Chianti e prosciutti», scherza. La sua



vittoria ha lasciato tanti a bocca aperta. In pratica, l'impresa ha comportato l'esborso di una cifra — si mormora — per sbaragliare la concorrenza e presentarsi già sicuri di vincere all'asta dell'Icann (l'ente che gestisce i domini). Cecconi inizia a lavorare nell'azienda di famiglia a 18 anni. Al suo fianco, il padre Giorgio da cui lo separano solo 20 anni. Tanto autofinanziamento e pochi debiti con le banche, la creatura di famiglia nasce nel 1994 per fornire materiale tecnologico al settore ferroviario. Aruba vede effettivamente la luce nel 2000 con i servizi di free Internet e web mail. Poi le acquisizioni all'estero e dal 2011 il Cloud. Ma anche qualche incidente come l'incendio della server farm, che però non ha messo a rischio un fatturato da 100 milioni di euro. Ora si apre una nuova fase. Prima la creazione di un registro per gestire gli Ntld (i New Top-Level-Domain, le nuove estensioni) e un contratto da stipulare con le società che vorranno offrire il dominio ai loro utenti. Tanto lavoro per i 500 dipendenti. Ma Cecconi si concede poche distrazioni: «Sono un vero nerd, il mio unico hobby sono i miei bambini».

Marta Serafini
@martaserafini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

